REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale di Lanusei

Ufficio Gare e Appalti

DISCIPLINARE DI GARA PER LA FORNITURA MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI RICAMBI ORIGINALI E/O DI PRIMO IMPIANTO, PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI. GARA N° 6258643 DEL 28/01/2016

DETERMINAZIONE DI INDIZIONE N. 473 DEL 02/12/2015

DISCIPLINARE DI GARA

DESCRIZIONE LOTTO	CODICE IDENTIFICATIVO GARA
LOTTO 1: RICAMBI ORIGINALI MERCEDES	C.I.G. 6501701D62
LOTTO 2: RICAMBI ORIGINALI FIAT	C.I.G. 65017104D2
LOTTO 3: RICAMBI ORIGINALI BUCHER	C.I.G. 6501719C3D
LOTTO 4: RICAMBI ORIGINALI IVECO	C.I.G. 6501725134
LOTTO 5: RICAMBI ORIGINALI BREMACH	C.I.G. 6501735972
LOTTO 6: RICAMBI ORIGINALI LAND ROVER	C.I.G. 650174300F
LOTTO 7: RICAMBI ORIGINALI MITSUBISHI	C.I.G. 650175277A
LOTTO 8: RICAMBI ORIGINALI REXTON	C.I.G. 6501761EE5
LOTTO 9: RICAMBI ORIGINALI FORD RANGER	C.I.G. 6501765236
LOTTO 10: RICAMBI ORIGINALI MEZZI MOVIMENTO TERRA	C.I.G. 6501788530
LOTTO 11: RICAMBI ORIGINALI MEZZI AGRICOLI	C.I.G. 6501803192

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta, di un accordo quadro ex art. 59, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, sulla cui base si procederà all'aggiudicazione di affidamenti specifici per la fornitura di ricambi originali e/o di primo impianto, per automezzi e mezzi meccanici, connessi all'attività di gestione dell'Autoparco del Servizio Territoriale di Lanusei. Fa parte altresì dell'oggetto dell'appalto il supporto tecnico nella fase antecedente all'acquisto al fine dell'esatta individuazione del pezzo di ricambio da sostituire con le relative specifiche e codici necessari.

Il presente disciplinare unitamente al Progetto della fornitura stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti.

In particolare sono stabiliti:

- la tipologia delle forniture (meglio descritte nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale);
- la durata dell'accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati le forniture indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L'intera fornitura è costituita da n. 11 lotti, suddivisi per tipologia di ricambi. Potrà essere presentata offerta per uno o più lotti. Per ogni lotto verrà stipulato un accordo quadro con un solo operatore economico.

L'impresa che avrà formulato la migliore offerta si aggiudicherà la conclusione dell'accordo quadro relativo al lotto per le successive forniture nei limiti di durata e di importo dell'accordo stesso.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si impegna ad evadere gli ordinativi di fornitura che successivamente saranno richiesti sulla base delle condizioni fissate nella documentazione di gara, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad effettuare ordinativi di fornitura nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

Le forniture saranno commissionate mediante invio di lettere di ordinazione contenenti la descrizione e il quantitativo degli articoli richiesti.

Le lettere di ordinazione saranno inviate tramite al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati nella domanda di partecipazione.

2. Beni oggetto dell'appalto e importi a base di gara dei singoli lotti

L'appalto è costituito dalla fornitura di ricambi e relativo supporto tecnico, riportati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all' allegato Progetto della Fornitura.

3. Durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto o comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di ogni lotto come determinato dall'articolo 2 del presente disciplinare. Il periodo di durata di 24 mesi pertanto potrà essere prorogato per un massimo di 6 mesi qualora non siano stati raggiunti i tetti massimi di spesa.

4. Ammontare massimo dell'accordo quadro

L'Importo di Gara complessivo è pari ad euro 78.688,49 oltre IVA per euro 17.311,51 per un totale di euro 96.000,00 da applicare secondo aliquota stabilita conformemente alla normativa italiana.

L'ammontare massimo delle forniture affidabili per ogni lotto nel periodo di validità dell'accordo quadro è quello corrispondente all'importo a base d'asta del singolo lotto come indicato all'art. 2 del presente disciplinare.

5. Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara con i seguenti allegati: -
   - Allegato B - Modello per autocertificazione;
   - Allegato C - Modulo per la presentazione dell'offerta economica.
2. Progetto della fornitura ai sensi dell'art. 279 DPR n. 207/2010 contenente il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Tutta la documentazione di gara è disponibile e liberamente scaricabile sul sito dell'Ente www.sardegnaforeste.it.

6. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal successivo articolo 7 costituiti da:

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

7. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1) le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).

8. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art.6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per l’utilizzo del sistema da parte delle stazioni appaltanti è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS dell’Operatore Economico (PassOE).

Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell’Autorità con profilo di “Amministratore dell’operatore economico”.

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indicherà a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascerà il “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento indispensabile per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Qualora non sia prodotta la documentazione richiesta o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni rese, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla nuova aggiudicazione.

9. Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante (allegato B) disponibili sul sito internet www. sardegnaforeste.it., che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana ricevuta da un cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, il quale abbia apposto il timbro e la firma convalidante in calce ad ogni pagina del documento (salvo sia chiara l'unicità del documento nel qual caso è sufficiente l'apposizione di timbro e firma in fondo allo stesso) e allegato la dichiarazione o "giuramento" con cui viene attestata la fedeltà del testo tradotto al testo originale.

Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del Codice obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, in misura dell' 1 per mille del valore del lotto per cui si partecipa, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica

alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

10. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art.79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate via fax al n. 0782 40052 o con raccomandata A/R o via PEC all'indirizzo lanusei@pec.enteforestesardegna.it; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

11. Subappalto

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

12. Ulteriori disposizioni

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque non prima che siano decorsi 35 dall'invio dell'ultima delle comunicazioni ai controinteressati del medesimo provvedimento di aggiudicazione (art. 11, commi 9 e 10, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). Tale termine dilatorio non si applica nel caso in cui sia stata presentata o sia stata ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando di gara o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva (art. 11, comma 10 bis, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.).
Rimane salva l'esecuzione di urgenza ai sensi dell'art. 11, comma 9, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Il contratto è stipulato nella forma della scrittura privata da registrare in caso d'uso. Le spese di bollo sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

13. Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, per un importo corrispondente al 2% dell'importo a base d'asta del lotto per cui si partecipa e costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell'Ente Unicredit S.P.A.;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o di altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

1) essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice).

2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

f) prevedere espressamente:

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

4) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato.

La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell'importo dell'appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre.

Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d'asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG).

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014.

Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d'identità del dichiarante).
La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione.
Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

14. Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
- Per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l'attività in appalto;
- Per le imprese residenti in stati membri o firmatarie di accordo GATT, già OMC: iscrizione nel competente registro commerciale o professionale dello Stato di residenza definiti nell'allegato XI B al Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, ovvero iscrizione nel registro commerciale o professionale valido nel paese di residenza.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
Ai sensi dell'art. 37 del Decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) che per esso concorrono.

15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, entro le ore 12,00 del giorno 28/01/2016 esclusivamente al seguente indirizzo:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI
VIA PISCINAS, 5 – 08045 LANUSEI

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito nella sede sopra indicata. In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.
Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e la seguente dicitura "NON APRIRE - Contiene offerta per procedura aperta per la fornitura mediante accordo quadro di ricambi originali e/o di primo impianto, per automezzi e mezzi meccanici in dotazione al Servizio Territoriale di Lanusei. Scadenza 28/01/2016".
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, integre e non trasparenti, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
"A – Documentazione amministrativa";
"C - Offerta economica" lotto n. _____ C.I.G. _____;

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

16. Contenuto della Busta "A- Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:
16.1. domanda di partecipazione da redigere mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "Allegato B", sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura;
Si precisa che:
16.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
16.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
16.2. dichiarazione sostitutiva (da redigere sempre mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "Allegato B" con tutte le dichiarazioni ivi contenute), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art.

38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

- di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,…]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

(oppure)

- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ___ del _____: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto epotrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

(o in alternativa, se presenti condanne)

- tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);

g) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi,definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);

h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);

i) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);

m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;

m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice;

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che:

1. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

2. le attestazioni di cui al presente articolo punto 16.2. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

3. le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter ("Dichiarazioni personali" di cui all'Allegato B), devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice e precisamente:

per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;

per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;

per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;

per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

4. l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;

per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;

per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci);

nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

4.1. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Qualora i suddetti soggetti (indicati ai punti 4 e 4.1) non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione e la causa dell'impossibilità a rendere personalmente la dichiarazione.

5**.** Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;

La mancanza, l'incompletezza o l'inesattezza delle sopra descritte attestazioni di cui all'art. 38 comma 2 del Codice costituiscono irregolarità essenziali, la cui mancata regolarizzazione entro il termine perentorio determina l'esclusione, oltre che in ogni caso il pagamento della sanzione pecuniaria.

16.3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

a. indica l'iscrizione all'apposito Registro delle Imprese, ovvero, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;

b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

c. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero

indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

16.4. in caso dell'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. a pena di esclusione, una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell' "Allegato B" con tutte le dichiarazioni ivi contenute), in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte con indicazione del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a. L'oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b. La durata;
c. Ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

La mancanza, l'incompletezza o l'inesattezza della documentazione a corredo dell'avvalimento (con l'eccezione della dichiarazione di cui al punto a. primo capoverso paragrafo 16.4, la cui mancanza non è sanabile) costituiscono irregolarità essenziali, la cui mancata regolarizzazione entro il termine perentorio determina l'esclusione, oltre che in ogni caso il pagamento della sanzione pecuniaria.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti); dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati.

16.5. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (si veda art. 8 del presente disciplinare);

16.6. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. (può essere resa compilando l'Allegato B) oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

2. accetta le condizioni di esecuzione del contratto previste nel Progetto della fornitura.

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara; la mancata accettazione o l'apporre condizioni costituisce causa di esclusione.

16.7. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. (può essere resa compilando l'Allegato B) oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

d) indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;

e) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

16.8. documento attestante la cauzione provvisoria di cui all'art. 13 del presente disciplinare, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

(Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del Codice secondo quanto previsto all'art. 13 del presente disciplinare)

16.9. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione.

La mancanza, l'incompletezza o l'inesattezza della documentazione di cui ai punti 16.8 e 16.9 costituiscono irregolarità essenziali, la cui mancata regolarizzazione entro il termine perentorio determina l'esclusione, oltre che in ogni caso il pagamento della sanzione pecuniaria.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

16.10. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

16.11. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

16.12. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

16.13. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

16.14. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

16.15. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. a pena di esclusione, l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3,comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5

16.16. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

16.17. a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

16.18. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5

16.19. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto

designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

16.20. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

16.21. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a pena di esclusione, a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra che dovranno essere rese dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva e dai consorzi, ad eccezione di quelle previste direttamente a pena di esclusione in quanto contenenti la manifestazione di volontà di partecipare alla gara in tal forma, sono essenziali e pertanto in caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità, la mancata regolarizzazione entro il termine perentorio determina l'esclusione, oltre che in ogni caso il pagamento della sanzione pecuniaria.

17. Contenuto della Busta "C- Offerta economica

In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere presentate, a pena di esclusione, tante distinte buste sigillate quanti sono i lotti per cui si partecipa.

Nella busta "C- Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta economica, predisposta secondo il modello di cui all'allegato "C" al presente disciplinare di gara, contenente, per la fornitura oggetto di appalto, l'indicazione dei seguenti elementi:

Il ribasso percentuale sul listino ufficiale vigente della casa madre.

In ogni caso dovranno altresì essere indicati:

1. la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 87, comma 4, del Codice;

2. la stima dei costi del personale da impiegare per l'appalto.

L'offerta economica, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella in lettere, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione. I ribassi percentuali espressi con più di tre cifre decimali saranno troncati a tre cifre decimali. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, l'offerta economica deve contenere la specificazione dei costi relativi alla sicurezza aziendale, i quali devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura. Sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge.

L'offerta economica, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

All'interno della busta "C – Offerta Economica", il concorrente può produrre le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice. Le giustificazioni dovranno essere prodotte in separata busta, chiusa e sigillata con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. La busta dovrà riportare esternamente, le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura:

"Gara per …. - Giustificazioni".

Nelle giustificazioni il concorrente dovrà specificare le parti che lo stesso intende segretare e sottrarre ad eventuali accessi agli atti.

La mancata produzione anticipata della documentazione relativa alle giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, Codice non sarà causa di esclusione dalla presente procedura.

18.Procedura per l'individuazione del contraente

L'appalto sarà aggiudicato tramite procedura aperta di cui all'art. 55 comma 5 D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 17 L.R. n. 5/2007.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

19. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'accordo quadro avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. n. 163/2006.

Maggiore percentuale di sconto offerta sul listino ufficiale vigente della casa madre, non saranno ammesse offerte sotto il 5% (cinquepercento) limite minimo per la partecipazione.

Ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. n. 163/2006 comma 3-bis il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le

organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza aziendale, necessari alla corretta esecuzione della fornitura esclusa la sola IVA, come indicato dalle concorrenti secondo lo schema di cui all'allegato C del presente disciplinare, per avere la fornitura richiesta nei luoghi e secondo le modalità di cui agli atti di gara.

20. Anomalia delle offerte

Le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in applicazione del meccanismo di cui all'art. 86, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, verranno sottoposte a valutazione di congruità secondo il procedimento disciplinato dall' 88 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006.
Ai fini dell'applicazione del suddetto meccanismo, le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Ai sensi dell'art. 121 DPR 207/2010, qualora nell'effettuare il calcolo del 10 % di cui all'art. 86 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006 siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto a quelle da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del calcolo della soglia di anomalia.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non viene calcolata la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 86, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, ma la stazione appaltante può sottoporre comunque a verifica quelle offerte ritenute anormalmente basse in base ad elementi specifici (art. 86 comma 3 D.Lgs. n. 163/2006).
Rilevata la presenza di offerte anormalmente basse nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, il Presidente del Seggio di gara chiude la seduta e ne dà comunicazione al responsabile del Procedimento (RUP).
Il procedimento di verifica, secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006, è effettuato dal RUP avvalendosi degli uffici della stazione appaltante.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'art. 87 del Codice.
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse.
Il responsabile del procedimento richiederà per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare;
c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

d) il Responsabile del procedimento, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
f) il Responsabile del procedimento, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, il Responsabile del procedimento convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
h) la stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
2. non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
3. non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano gli art. 86, 87 e 88 del Codice, l'art. 121 del Regolamento e le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità n. 6 dell'8 luglio 2009.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

21. Operazioni di gara

La gara sarà dichiarata aperta da un seggio di gara, il secondo giorno feriale successivo a quello di scadenza per la presentazione delle offerte, e quindi il giorno 01/02/2016 con inizio alle ore 10,00 presso la sede del Servizio Territoriale di Lanusei in via Piscinas n. 5 a Lanusei.
Il seggio di gara procederà:
1) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, ed alla dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri;
2) all'apertura dei plichi che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1 ed alla verifica della presenza nei medesimi delle buste interne;
3) all'apertura delle buste contenenti la documentazione di gara e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, verificandone la regolarità;
4) all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e alla rilevazione dei prezzi e dei ribassi percentuali offerti;
5) al calcolo della soglia di anomalia e alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte anomale;

6) all'aggiudicazione provvisoria, qualora non vi siano offerte anomale, o, in caso contrario, alla formazione della graduatoria delle migliori offerte con indicazione di quelle da sottoporre a procedimento di verifica ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006.

Tale seduta sarà pubblica. Hanno diritto a richiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni soltanto i legali rappresentanti delle ditte o i loro delegati muniti di apposita delega.

Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, verranno esclusi i concorrenti che le hanno presentate.

La valutazione di eventuali offerte anormalmente basse verrà operata in seduta riservata.

Ai concorrenti verrà data comunicazione della graduatoria alla conclusione di detto procedimento, previa convocazione di apposita seduta pubblica, in cui il Presidente del seggio di gara dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Le date delle sedute aperte al pubblico, diversa da quella iniziale di apertura dei plichi principali, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o e-mail, con anticipo di almeno tre giorni.

21.1. Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della busta A

Il seggio di gara, il giorno fissato nel bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione amministrativa", procede:

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione ed in caso negativo, ad eccezione dei casi in cui è prevista direttamente l'esclusione, a disporre di avviare il procedimento contemplato nell'art. 38, comma 2-bis del Codice, volto alla irrogazione della sanzione pecuniaria ed alla sanatoria delle irregolarità rilevate;

b) a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettera b), del Codice (consorzi cooperative e artigiani) hanno indicato, nella dichiarazione di cui al punto VIII dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione amministrativa", che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell'art. 37, comma 7, ultimo periodo, del Codice, il consorzio ed il consorziato;

c) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all'art. 34 comma 1, lettera c) del Codice, partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione cui al punto IX dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione amministrativa, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

La Stazione appaltante effettua le verifiche circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.

Si procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti, nonchè all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'art. 48 del Codice e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel

casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

22. Finanziamento

La spesa derivante dalla stipulazione del contratto graverà sulle risorse disponibili del Bilancio dell'Ente Foreste Sardegna esercizio 2015.

23. Diritto di accesso

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla presente gara secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 79 comma 5 del D.lgs. n. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater, fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13, è consentito l'accesso informale agli atti del presente procedimento entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo (esclusione, aggiudicazione, decisione di non aggiudicare l'appalto e stipula del contratto).

L'accesso può essere effettuato mediante visione ed estrazione di copia, non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento adottati ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. n. 163/2006.

Nelle comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 questa Stazione Appaltante indicherà:

a) su quali atti l'accesso sarà vietato o differito;

b) l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

24. Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Salvatore Mele.

25. Richiesta di eventuali chiarimenti

Eventuali chiarimenti di natura giuridico amministrativa, inerenti la presente procedura di gara potranno essere richiesti via mail al seguente indirizzo: lanusei@pec.enteforestesardegna.it .

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti fino al settimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle offerte.

L'Ente pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www.sardegnaforeste.it.

26. Irregolarità essenziali ed esclusioni

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter, introdotto dall'art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, costituisce causa di esclusione. Il

termine perentorio fissato per la regolarizzazione è di dieci giorni dalla ricezione della richiesta (via pec o fax). La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del Codice, da applicare comunque anche in caso di esito favorevole della regolarizzazione, è fissata nella misura del due per mille del valore del lotto per cui si partecipa, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
In caso di partecipazione a più lotti, la misura della sanzione è del due per mille della somma dei lotti per cui si partecipa.
Rimane fermo che l'assenza dei requisiti, la violazione delle disposizioni che attengono a status e condizioni in cui devono trovarsi i concorrenti alla scadenza del termine, nonché qualsiasi difformità degli articoli offerti rispetto a quanto prescritto in misura minima nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale comportano, in ogni caso, l'esclusione del concorrente dalla gara.
Costituiscono comunque causa di esclusione in relazione alle quali non è ammessa sanatoria le seguenti ipotesi:

- la mancata sottoscrizione dell'offerta e della domanda di partecipazione da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza; l'insanabilità della mancata sottoscrizione attiene sia all'offerta economica sia all'offerta tecnica e in caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo;
- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse;
- mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all'interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica;
- trasparenza della busta contenente l'offerta economica.

Resta salva, ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione del concorrente.

27. Foro competente

Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Lanusei, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

28. Trattamento dei dati personali

L'Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara

esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Le imprese concorrenti potranno comunque esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

IL S. DIRETTORE DEL SERVIZIO
SALVATORE MELE

lgf /L.G.F./Dr.ssa S.B.